



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale  
U.O. Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di Controllo Esterno  
Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402268 – fax: 091/7402478

Palermo, 09/07/2015 Prot. n. 554762/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Contabile Dott. Fr.sco Paolo Sanfilippo

---

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.**

---

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Signor Sindaco  
Ai Sigg. Assessori  
Al Signor Presidente del  
Consiglio Comunale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Loro Sedi

Si rende noto che nella G.U. n. 125 del 01.06.2015 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, le cui disposizioni sono divenute efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione medesima.

Si tratta di un intervento di rivisitazione dei requisiti di regolarità, dei contenuti e delle modalità della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel solco di quanto tracciato D.L. 34 del 20 marzo 2014 convertito, con modificazioni, in L. 78 del 16 maggio 2014, recante all’art. 4 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”.

Alla pubblicazione del D.M. sono seguiti altri atti ed in particolare la Circolare n. 19/2015 dell’8 giugno 2015 dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le prime indicazioni operative, la Circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015 inerente la semplificazione in materia di DURC e la Circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 riferita anch’essa alla semplificazione in materia di DURC.

Nel rimandare alle predette circolari per gli aspetti applicativi specifici, in questa sede si segnalano le principali novità introdotte.

La nuova modalità di accesso al servizio per la richiesta del DURC On Line è operativa dal 1° luglio 2015, accedendo con uguali funzionalità nei portali [www.inps.it](http://www.inps.it) e [www.inail.it](http://www.inail.it) ; l'accesso all'applicativo [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) rimane attivo - per un periodo transitorio che cesserà non oltre il 1° gennaio 2017 - soltanto per alcune tipologie residuali di richieste DURC e in via cautelativa nei casi di “impossibilità” di verifica in tempo reale per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili.

La principale semplificazione consiste nella possibilità di accedere alla “*consultazione regolarità*” che, in presenza di un DURC in corso di validità già richiesto anche da altre amministrazioni o da altri soggetti, consente al richiedente di acquisire il documento, di visualizzarlo e scaricarlo in formato PDF; ciò comporta una notevole contrazione dei tempi di acquisizione del DURC, se già esistente e in corso di validità. Infatti la risultanza dell'interrogazione siffatta tramite la “*consultazione regolarità*” sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovunque previsto ed ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.

Nel caso di mancanza di disponibilità di un DURC in corso di validità il richiedente provvede ad inoltrare la richiesta attraverso la specifica funzionalità “*richiesta regolarità*”.

Qualora, invece, risultino irregolarità che non consentono il rilascio di esito positivo della verifica - e se l'interessato non provvede alla regolarizzazione della propria posizione nei termini prescritti dalla norma, - il documento contenente le informazioni in ordine alle irregolarità stesse è reso disponibile unicamente al richiedente.

E' stato eliminato il silenzio assenso - già previsto dall'art. 6 comma 1 del Decreto Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, decreto oggi abrogato - che imponeva il rilascio del DURC trascorsi 30 giorni dalla richiesta. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr.:

- 1) Circolare INAIL numero 61 del 26-06-2015, pag. 5:  
“*La nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude l'applicazione del silenzio assenso, pertanto nell'ipotesi in cui per cause tecniche non sia possibile inserire l'esito, la richiesta al trentesimo giorno sarà annullata e l'utente potrà effettuare una nuova interrogazione.*”
- 2) Circolare INPS numero 126 del 26-06-2015, pag. 13:  
“*... nel nuovo sistema non è stata prevista l'applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l'emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale. Infatti, poiché l'esito della verifica è il risultato dell'interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l'esito nel sistema, stante la complessità dell'architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente.*”

Viene definita la “gravità” della irregolarità nei versamenti contributivi, stabilendosi che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari od inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa e scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

In una prima fase di applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.M. in oggetto citato, i soggetti delegati ad effettuare la verifica della regolarità contributiva dall’impresa o dal lavoratore autonomo, come anche le banche o gli intermediari finanziari previamente delegati da parte del soggetto titolare del credito in relazione alle cessioni dei crediti certificati, restano comunque esclusi dalla possibilità di avviare la summenzionata verifica.

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, infine, prevede particolari disposizioni da applicare alle varie fattispecie ricadenti nell’ambito delle procedure concorsuali.

Nel rinviare le SS.LL. ad una attenta lettura delle precedenti disposizioni e delle fonti ivi citate, le funzioni dirigenziali in indirizzo, vorranno assumere ogni iniziativa conseguente, dando puntuale attuazione ai richiamati precetti normativi ed assicurando la massima diffusione a tutto il personale interessato.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
Avv. Fabrizio Dall’Acqua